

**REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2223 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2020**

**che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la
Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha notevolmente rafforzato i mezzi a disposizione dell'Unione per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. L'istituzione della Procura europea (*European Public Prosecutor's Office* — «EPPO») costituisce una priorità chiave per le politiche dell'Unione in materia di giustizia penale e lotta contro la frode, avendo il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.
- (2) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su condotte criminose. Al termine delle indagini può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie al fine di consentire loro di formulare capi d'accusa e avviare azioni penali negli Stati membri. Negli Stati membri che partecipano all'EPPO segnalerà i presunti reati all'EPPO e collaborerà con l'EPPO nell'ambito delle sue indagini.
- (3) È opportuno modificare e adeguare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ alla luce dell'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero trovare corrispondenza nelle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, integrandole, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra loro, assicurando al contempo stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni.

⁽¹⁾ GU C 42 dell'1.2.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

